

Rep. n. 14517

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTI TURISTICI “VIE DEL MARE”

LINEA CILENTO – LOTTO 1 – CIG:7085283080; CUP: B49D17005260001.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di dicembre, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del 3.12.2013, del DPGRC n. 182 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. n. 839958 del 20.12.2017 e conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F , di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore della Direzione Generale per la Mobilità (in seguito denominata, per brevità, Direzione Generale) Dr. Giuseppe Carannante, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica conferitagli con D.G.R n. 639 del 15.11.2016 e con successivo DPGRC

n. 264 del 29.12.2016. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione prot. n. 776014 del 24.11.2017, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III "Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale".

2) la Società per azioni Alicost, c.f. e p.i. _____, in seguito denominata, per brevità, Società, nella persona del Sig. Salvatore Lauro, nato a _____, l' _____, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in _____, alla via _____

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 20.11.2017, documento n. T 261354130 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12.9.1996, c.f. e p.i. _____ e R.E.A. n _____

Verificata dalla Direzione Generale la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., effettuata con nota prot. n. SAUTG 106162 del 13.9.2017 per la Società.

Verificato, altresì, dalla Direzione Generale che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificato dalla Direzione Generale, con nota prot. n. 775367 del 24.11.2017, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenze di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9.5.2008 e ss.mm. ii. e che pertanto gli

oneri della sicurezza sono pari a zero.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 9017430 del 3.10.2017, con scadenza 31.1.2018, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certa, premettono che:

- con Deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo Complementare 2014/2020 (di seguito denominato, per brevità, POC) ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;
- in data 14 aprile 2016 la Conferenza Stato-Regioni ha reso parere positivo sul POC Campania 2014/2020, approvato con la citata DGR 59/2016 e come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali competenti e, in particolare, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il CIPE, nella seduta straordinaria dell'1 maggio 2016, ha approvato con proprie deliberazioni n. 11 e n. 12, la proposta del POC presentata dalla Regione attribuendo alla stessa le risorse finanziarie per la realizzazione del predetto Programma;
- con DD.GG.RR. n. 180 del 3 maggio 2016, n. 572 del 25 ottobre 2016 e n. 666 del 29 novembre 2016 sono stati programmati gli interventi sul Sistema dei trasporti e della mobilità a valere sui fondi POC 2014/2020, di cui alla DGR n. 59 del 15.2.2016, attribuiti alla competenza della Direzione generale Mobilità;
- l'intervento *de quo* è finanziato dal POC, e pertanto la Società è tenuta al

rispetto di tutti gli obblighi derivanti da tale fonte di finanziamento, nell'attuazione dell'intervento stesso, come indicati da manuale di attuazione del POR FESR 2014/2020 (applicabile anche al POC);

- con nota prot. n. 342137 del 12.5.2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura ha reso il parere in merito allo schema del presente contratto, i cui rilievi sono stati interamente recepiti;

- in esecuzione delle DD.GG.RR n. 193 dell'11.4.2017 e n. 257 del 9.5.2017, con decreto n. 1 del 19.5.2017 la Direzione Generale Mobilità approvava, unitamente alla documentazione di gara, il Capitolato per l'espletamento della procedura di evidenza pubblica per il progetto di sviluppo e potenziamento del sistema della mobilità turistica regionale: "Vie del mare- collegamenti turistici marittimi e servizi annessi relativi alla Linea Cilento - Lotto 1 - e alla Linea Vesuviana e Flegrea, - Lotto 2";

- che con il medesimo decreto, la D.G. Mobilità approvava lo schema del presente contratto e disponeva la prenotazione di impegno della spesa relativa all'affidamento del servizio del presente contratto per la durata di 4 anni sul capitolo 8592 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017;

- con decreto n. 140 del 7.7.2017, l'Ufficio Speciale Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture e progettazione aggiudicava definitivamente l'affidamento del servizio di cui al presente contratto alla Società;

- con nota prot. n. 735232 dell'8.11.2017 dell'Ufficio Speciale Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione è stata verificata la documentazione comprovante la sussistenza in capo alla Società dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs n.

50/2016, già autocertificati in fase di presentazione dell'offerta;

- con decreto n. 55 del 13.7.2017, la Direzione Generale Mobilità ha, tra l'altro, disposto l'esecuzione del presente contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con decorrenza dal 15.7.2017, nonché, confermato in via definitiva l'impegno di spesa prenotato con decreto n. 1 del 19.5.2017 della D.G. Mobilità.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi elencata. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso la Direzione Generale avente sede in Napoli al Centro Direzionale Isola c/3, nonché presso l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

Art. 2 - Norme regolatrici ed interpretazione del contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la Società;
- dal Disciplinare di gara approvato dalla Regione e dall'offerta presentata dalla Società, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
- dal Codice della Navigazione;
- dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dalla L.R. n. 3/2007, “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;
- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, l’1 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007;
- dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
- dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136”.

L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.

Art. 3 - Consenso e oggetto.

La Regione affida alla Società, che accetta, nell’ambito del progetto di sviluppo e potenziamento del sistema della mobilità turistica regionale di cui alla DGR n. 193 dell’11.4.2017, i collegamenti turistici marittimi, con servizi annessi, relativi alla Linea Cilento Lotto 1 da effettuarsi secondo il programma di esercizio e le modalità indicate nell’articolo 2 Capitolato tecnico, nonché secondo i contenuti dell’offerta tecnica presentata dalla Società.

Art. 4 - Descrizione del servizio.

I servizi che la Società si obbliga a prestare in conformità all' articolo 2 del Capitolato tecnico e all'offerta tecnica presentata dalla Società per il presente contratto sono:

- a. i collegamenti turistici marittimi passeggeri da effettuarsi con le modalità, itinerari, orari, tariffe prestabilite;
- b. i servizi di informazione e assistenza passeggeri, con installazione di strutture di accoglienza dell'utenza e di biglietteria nei porti interessati.

Il servizio sarà coordinato dalla Regione Campania, Direzione Generale Mobilità.

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere interamente organizzato ed eseguito a cura della Società in ogni sua forma e necessità.

Art. 5 - Decorrenza e durata.

La durata del servizio è di quattro anni a decorrere dal 15.7.2017.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto è stato formalizzato in via d'urgenza con decreto n. 55 del 13.7.2017 della Direzione Generale Mobilità.

Le attività e i servizi saranno realizzati secondo le cadenze temporali e le periodicità descritte nel citato articolo 2 capitolato tecnico.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

Art. 6 - Obblighi della Società.

La Società si obbliga a prestare il servizio fornendo capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto degli standard industriali riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali, mettendo a disposizione n. due (2) unità navali come da offerta presentata dalla Società per l'esatto adempimento

delle prestazioni scaturenti dal presente contratto.

La Società, si obbliga, altresì:

- a svolgere i collegamenti turistici di trasporto marittimo passeggeri secondo il programma di esercizio e modalità di cui al capitolato tecnico, nonché i contenuti dell'offerta presentata dalla Società per l'esatto adempimento delle prestazioni scaturenti dal presente contratto;
- a garantire, in ogni porto interessato dalle linee affidate, la presenza di personale di assistenza a terra, individuabile dalla divisa di servizio recante chiaramente il logo "Regione Campania" che avrà il compito di offrire informazioni sui servizi ed assistere i passeggeri in partenza ed in arrivo;
- a provvedere alla fornitura ed installazione delle strutture di accoglienza dell'utenza e biglietterie, individuabili con il logo "Regione Campania", garantendo l'apertura degli sportelli destinati alla vendita dei titoli di viaggio almeno 60 minuti prima e 30 minuti dopo la partenza del mezzo destinato al servizio in ogni porto interessato;
- a garantire, in ogni caso, l'esatta esecuzione delle prestazioni scaturenti dall'offerta presentata.

In particolare, la Società si obbliga:

- a rispettare, in conformità alla normativa comunitaria, i seguenti obblighi di esercizio: continuità e frequenza, regolarità, puntualità, capacità e idoneità a norma di legge del naviglio, equipaggio della nave, pulizia e igiene a bordo, informazione dell'utenza a terra e a bordo;
- al rispetto normativa vigente in tema di sicurezza nella navigazione;
- al rispetto delle tariffe di cui all'articolo 5 del Capitolato tecnico;
- al rispetto dei contenuti della Carta di Servizio in conformità al -

Regolamento regionale del 16/3/2012, n. 3;

- a consentire alla Regione l'accesso alla nave, ai propri uffici e alla documentazione relativa all'esercizio del Servizio per le ispezioni ritenute opportune e l'esercizio dei poteri di vigilanza, nonché a consentire un accesso diretto della Regione al sistema di monitoraggio aziendale per l'acquisizione dei dati ritenuti utili;
- a mantenere un sistema di Contabilità Separata e Analitica relativa al servizio di cui al presente contratto;
- a trasmettere con le modalità richieste dagli organi competenti le rilevazioni statistiche sui volumi e caratteri del traffico;
- a garantire la piena disponibilità e il mantenimento in efficienza del naviglio indicato nell'offerta;
- a garantire, in caso di indisponibilità delle navi normalmente impiegate, dovuta a guasto, avaria o ad altre cause di forza maggiore, ulteriori mezzi nautici che abbiano caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelle delle unità sostituite, previa autorizzazione della Direzione Generale Mobilità, e comunicando tempestivamente e comunque entro al massimo 24 ore, la temporanea sostituzione degli stessi;
- a garantire l'impiego di personale di adeguata competenza ed esperienza conseguita nello specifico settore del trasporto marittimo passeggeri e veicoli, regolarmente iscritto nelle corrispondenti matricole;
- a osservare nell'impiego del personale di bordo, le disposizioni vigenti, nonché ad applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente contratto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante del Contratto Collettivo nazionale di lavoro di settore e il

pieno rispetto delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro;

- a mantenere per tutta la durata del servizio un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento del servizio e un responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità;
- a esporre gli orari e le tariffe a bordo all'interno di ciascuna biglietteria;
- a garantire la pubblicità dell'appartenenza del progetto di mobilità turistica mediante l'apposizione del logo "Regione Campania" con modalità e mezzi adeguati all'obiettivo;
- a trasmettere alla Regione un report settimanale degli estratti dei giornali nautici;
- a garantire la vendita dei titoli di viaggio anche a bordo di ciascuno dei mezzi impiegati per lo svolgimento dei servizi affidati;
- a garantire il servizio di rientro via terra o altro mezzo adeguato dei passeggeri che, in possesso di idoneo titolo di viaggio a/r, non possono fruire del servizio via mare a causa di improvvise condizioni meteo marine avverse o per motivi di forza maggiore;
- a rispettare gli adempimenti previsti dal manuale di attuazione del POR FESR 2014/2020 (applicabile anche al POC).

Art. 7 - Vigilanza e controlli.

La Regione si riserva il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento del servizio, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni, avvalendosi a tale scopo

del Servizio Ispettivo della Direzione Generale della Mobilità.

Art. 8 - Corrispettivo e modalità di pagamento.

Il corrispettivo per i collegamenti turistici marittimi con servizi annessi, relativi alla Linea Cilento Lotto

1, per l'intera durata del contratto è pari ad Euro 2.679.000,00 (duemilioneisessantasettanove/00), oltre IVA.

Il corrispettivo del servizio è comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio pubblico e delle prescritte agevolazioni tariffarie, nonché di ogni costo, spesa o onere connesso all'espletamento del servizio, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza e sicurezza.

L'importo annuo del corrispettivo è liquidato in tre rate, come di seguito indicato, previa presentazione di fattura da parte della Società, accompagnata da attestazione di regolare esecuzione del servizio, per il periodo di riferimento:

- 1) per la prima rata, pari al 10% del corrispettivo, all'avvio del servizio;
- 2) per la seconda rata, pari al 50% del corrispettivo, a partire dal quarantesimo giorno dall'avvio del servizio;
- 3) per la terza rata, 40 % a conguaglio, nei successivi 30 giorni dal termine del servizio.

La liquidazione di ciascuna rata verrà effettuata dalla Regione entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura.

Art. 9 - Cessione del contratto.

E' fatto divieto alla Società di cedere, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni

previste dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La cessione dei credito può essere effettuata dalla Società secondo le prescrizioni e con i limiti dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Detrazioni.

Salvo l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo, per il caso di mancata effettuazione di una o più corse, qualsiasi sia la causa determinante, alla Società, in fase di liquidazione della rata a conguaglio, verranno detratti i costi relativi al mancato consumo calcolati nella misura di Euro 40,00 (quaranta/00) per ogni miglio non percorso.

Art. 11 - Penali.

Salvo che la Società non dimostri che consegua a causa di forza maggiore a sé non imputabile, il mancato rispetto degli obblighi di servizio di cui appresso comporta l'applicazione delle seguenti penali:

- a) qualora a causa di avaria non derivante da forza maggiore o a causa di altro evento non configurabile quale forza maggiore non venga effettuata una corsa, la Regione, oltre alla detrazione di cui all'articolo precedente, applicherà alla Società una penale pari a Euro 40,00 (quaranta/00) in ragione di ogni miglio non percorso rispetto al programma di esercizio;
- b) qualora a causa di avaria non derivante da forza maggiore o a causa di altro evento non configurabile quale forza maggiore, nel corso dell'esercizio di una corsa non venga effettuato lo scalo in uno o più porti in programma, la Regione, oltre alla detrazione di cui all'articolo precedente, applicherà alla Società una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni singolo porto non toccato;

- c) qualora a causa di avaria non derivante da forza maggiore o a causa di altro evento non configurabile quale forza maggiore non venga garantita la disponibilità di tutti i mezzi necessari all'espletamento dei servizi programmati, ivi compresa l'unità di rispetto, oltre alla detrazione di cui all'articolo precedente, la Regione applicherà una penale pari a Euro 3.800,00 (tremilaottocento/00) per giorno e per ogni mezzo non reso disponibile. Analoga penale verrà applicata anche nel caso in cui l'unità mancante venga sostituita con una unità per il cui impiego non sia stata richiesta l'autorizzazione della Regione;
- d) qualora, in presenza di improvvise condizioni meteomarine avverse o motivi di forza maggiore che impediscano l'effettuazione dei servizi via mare, la Società non dovesse provvedere alla tempestiva predisposizione ed effettuazione dei servizi sostitutivi via terra per garantire il ritorno dei passeggeri muniti di titolo di viaggio nelle località di partenza, la Regione applicherà una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni linea non servita;
- e) qualora venisse accertata la mancata apertura di uno degli *info point* o l'assenza, in un porto interessato dalle linee affidate, di personale di assistenza a terra, individuabile dalla divisa di servizio recante chiaramente il logo "Regione Campania", la Regione applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00);
- f) qualora venisse accertata la mancata apertura di uno degli sportelli destinati alla vendita dei titoli di viaggio almeno 60 minuti prima e 30 minuti dopo la partenza del mezzo destinato al servizio, la Regione applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento,00);

- g) qualora venisse accertata la mancata predisposizione di un sistema di Contabilità Separata e Analitica, la Regione applicherà una penale pari a Euro 5000,00 (cinquemila/00);
- h) qualora venisse accertata la mancata disponibilità a bordo di ciascun mezzo dei titoli di viaggio, la Regione applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00);
- i) in caso di mancata trasmissione settimanale degli estratti dei giornali nautici, la Regione applicherà una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- j) in caso di mancata trasmissione delle rilevazioni statistiche sui volumi e caratteri del traffico, la Regione applicherà una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo dalla richiesta;
- k) qualora venisse accertato il mancato rispetto o la mancata esposizione a bordo di ciascuna unità o presso ciascuna biglietteria della carta di servizi, la Regione applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00);
- l) in caso di mancato rispetto del piano tariffario la Regione applicherà una penale di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
- m) nel caso in cui venga accertato che o per i mezzi impiegati o per i servizi annessi non vengano rispettati gli standard qualitativi di cui all'offerta tecnica della Società, la Regione applicherà una penale di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni corsa effettuata in difformità;
- n) nel caso in cui venga accertato la presenza di operatori del servizio a bordo o a terra non adeguatamente riconoscibili, la Regione applicherà

una penale di Euro 500,00.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della Regione alla Società. La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate le penali come sopra indicate.

La contestazione delle penali della Regione avverrà a mezzo di posta elettronica certificata. Parimenti le deduzioni della Società, in merito alle contestazione della Regione, dovranno avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Le penali verranno detratte direttamente dal corrispettivo del presente contratto in sede di conguaglio.

Art. 12 - Variazioni al servizio.

E' facoltà della Regione modificare, in relazione ad esigenze tecnico - programmatiche o di sicurezza, itinerari, orari e/o tariffe, previo idoneo preavviso.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa.

Le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 nelle seguenti ipotesi:

- qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti, ai sensi dei seguenti articoli del codice penale: 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353, 353 *bis*;
- in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia

di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- qualora l'importo delle penali elevate in un anno solare, per violazione degli obblighi di servizio, nonché, per violazione degli standard qualitativi minimi, sia pari o superiore al 30% dell'importo annuo di compensazione;
- inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria scaturenti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo di una delle ipotesi di inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 14 - Recesso.

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata AR o a mezzo posta elettronica certificata.

Dalla data di efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni

contrattuali, nonché un indennizzo pari al 10% del corrispettivo relativo alle residue attività.

La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria ed ogni altro compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste della normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 15 - Cauzione definitiva.

La Società, a garanzia degli obblighi ed oneri assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la cauzione definitiva di Euro 267.900,00 (duecentosessantasettemila novecento/00) a mezzo di polizza fidejussoria emessa da Sace Gruppo CDP (agenzia ACC Marchesi s.r.l.) con n. 1674.00.27.2799718711 del 17.7.2017, pari al 10% del corrispettivo.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e quindi sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Tale cauzione sarà svincolata al termine dell'esecuzione del servizio.

La Società dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora la Regione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si obbliga a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

La Società ha comunicato il conto corrente bancario attraverso il quale la Regione effettuerà i pagamenti.

La Società si obbliga a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi variazione del conto corrente bancario e le variazioni dei soggetti dei soggetti delegati ad operare su di esso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, la Società prende atto del seguente codice: codice identificativo di gara (CIG) n.:7085283080; CUP: B49D17005260001.

Art. 17 - Protocollo di legalità.

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della

Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente *p.t.*, in data 1 agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. del 15.10.2007 n. 54.

Art. 18 - Clausola di manleva.

La Società terrà esonerata la Regione da ogni responsabilità e da qualunque danno che dovesse derivare, anche a terzi, dall'esecuzione del contratto.

Il personale impiegato dalla Società non potrà avanzare alcuna pretesa, per l'attività svolta nei confronti della Regione.

Art. 19 - Responsabilità e polizze assicurative.

Oltre le normali responsabilità e connesse obbligatorie coperture assicurative di cui agli artt. 514 e ss. del Codice della Navigazione, la Società è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati alla Regione, al personale navigante operante a bordo delle unità navali impiegate nel servizio oggetto del presente contratto, ai trasportati, a terzi in genere e ai veicoli trasportati, anche se non imputabili alla responsabilità della Società medesima, comunque derivanti, per causa o nel corso della esecuzione del servizio di trasporto marittimo o nello svolgimento di ogni altra attività con esso direttamente o indirettamente collegata e si obbliga a dotarsi di idonee coperture assicurative al riguardo.

La Società assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva la Regione, nonché gli Enti proprietari e/o gestori delle strutture ove siano ubicate basi di stazionamento e di approdo delle unità navali, da ogni conseguente azione.

Nella copertura assicurativa, che la Società deve stipulare, devono essere ricompresi anche i rischi derivanti da operazioni e manovre di sbarco ed imbarco, da operazioni di manutenzione e approvvigionamento di carburante,

ecc. Inoltre, il numero delle persone e dei veicoli cui si riferisce la copertura assicurativa non deve essere inferiore al numero di persone e veicoli trasportabili da ciascuna unità navale impiegata nel servizio, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo la Società l'abbia posta in servizio.

L'unità navale impiegata dovrà anch'essa essere coperta da idonea assicurazione.

Le polizze devono essere cumulabili con altre eventuali coperture assicurative.

La Società si obbliga, inoltre, ad assicurare idoneamente il personale comunque posto in servizio, per il caso di morte e/o infortuni che dovessero accadere durante tutto l'arco del servizio di trasporto in oggetto.

Art. 20 - Domicilio della Società e comunicazioni.

A tutti gli effetti del presente contratto, la Società elegge domicilio presso la sede legale già dichiarata nel presente contratto.

L'indirizzo di posta elettronica che la Regione utilizzerà per le comunicazioni fatte alla Società sarà quello che risulta dalla visura camerale.

Art. 21 - Autorizzazione al trattamento dati personali.

La Società autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine la Società dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriveranno dall'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Art. 22 - Codice del comportamento.

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 - Foro competente.

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 - Rinvio.

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 25 - Spese di stipulazione del contratto.

Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione,

con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventidue pagine per intero, di cui ventuno pagine per intero e quanto della presente.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza.

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che il contratto sottoscritto con firme autografe viene scansionato da persona di mia fiducia e viene da me firmato in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).